

Consiglio di Stato, Sezione V 09/09/1999 n. 1027

legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

In tema di appalto di lavori pubblici, la distinzione di funzioni fra ingegnere capo e direttore dei lavori non è di tipo qualitativo, sotto l'aspetto tecnico e professionale, ma si ricollega esclusivamente al ruolo gerarchicamente sovraordinato che compete alla figura dell'ingegnere capo nell'ambito dell'ordinamento della Pubblica amministrazione ed alla correlativa esigenza che le decisioni di maggior rilevanza nell'organizzazione e conduzione dei lavori vengano assunte al più elevato livello di responsabilità dirigenziale, in forma di veri e propri provvedimenti amministrativi; pertanto, ferma restando la possibilità di affidare a professionisti esterni i compiti inerenti alla direzione dei lavori, un'analoga possibilità non sussiste per le funzioni di alta vigilanza proprie dell'ingegnere capo. Ai dirigenti della Pubblica amministrazione, ai quali in ragione del mandato ricevuto spetta il compito di emettere gli atti e i provvedimenti in cui si sostanzia la funzione di ingegnere capo per l'esecuzione di opere pubbliche, non hanno titolo ad alcuna speciale retribuzione, poiché si tratta di un mandato inerente all'ufficio ricoperto e alle funzioni gerarchiche di loro competenza.